



GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO TECNICO LOTTO N° 8

**ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI
IN MISSIONE**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
ROMA G**

Via Tiburtina 22/A
00019 Tivoli
p.iva e cod. fisc . 04733471009

EFFETTO:	ore 24.00 del 31-12-2011
SCADENZA 1 ^a RATA:	ore 24.00 del 31-12-2012
RATEAZIONE	ANNUALE
SCADENZA:	ore 24.00 del 31-12-2014

INDICE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio - buona fede - diminuzione del rischio	<i>pag. 3</i>
Art. 2	Esonero dichiarazione altre assicurazioni	<i>pag. 3</i>
Art. 3	Durata dell'assicurazione – proroga - disdetta	<i>pag. 3</i>
Art. 4	Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	<i>pag. 3</i>
Art. 5	Pagamenti per variazioni con incasso di premio	<i>pag. 4</i>
Art. 6	Calcolo del premio – regolazioni del premio	<i>pag. 4</i>
Art. 7	Tracciabilità dei pagamenti	<i>pag. 4</i>
Art. 8	Gestione della polizza	<i>pag. 4</i>
Art. 9	Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	<i>pag. 5</i>
Art. 10	Coassicurazione e delega	<i>pag. 5</i>
Art. 11	Oneri fiscali	<i>pag. 5</i>
Art. 12	Foro competente	<i>pag. 5</i>
Art. 13	Rinvio alle norme di legge	<i>pag. 5</i>
Art. 14	Trattamento dei dati	<i>pag. 5</i>
Art. 15	Interpretazione della polizza	<i>pag. 5</i>
Art. 16	Obblighi in caso di sinistro	<i>pag. 6</i>
Art. 17	Procedura per la valutazione del danno	<i>pag. 6</i>
Art. 18	Determinazione dell'ammontare dell'indennizzo	<i>pag. 6</i>
Art. 19	Riparazioni – reintegrazione in forma specifica	<i>pag. 7</i>
Art. 20	Legittimazione	<i>pag. 7</i>
Art. 21	Pagamento dell'indennizzo	<i>pag. 7</i>
Art. 22	Recesso in caso di sinistro	<i>pag. 7</i>
Art. 23	Diritto di surrogazione	<i>pag. 7</i>
Art. 24	Report sinistri	<i>pag. 7</i>
Art. 25	Obbligo di salvataggio e conservazione	<i>pag. 8</i>
Art. 26	Oggetto dell'assicurazione	<i>pag. 8</i>
Art. 27	Esclusioni	<i>pag. 8</i>
Art. 28	Validità dell'assicurazione	<i>pag. 9</i>
Art. 29	Limite di indennizzo	<i>pag. 9</i>
Art. 30	Validità territoriale	<i>pag. 9</i>
Art. 31	Bagagli	<i>pag. 9</i>
Art. 32	Spese di immatricolazione e reimmatricolazione	<i>pag. 9</i>
Art. 33	Trasporto del veicolo danneggiato	<i>pag. 9</i>
Art. 34	Rottura cristalli	<i>pag. 9</i>
Art. 35	Ripristino airbag	<i>pag. 9</i>

CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto salvo le eventuali schede riepilogative contenenti i riferimenti anagrafici dell'Assicurato/Contraente e della Società e del calcolo del premio.

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Audio - Fono - Visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, con supplemento al prezzo base di listino
Accessori	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2 ESONERO DICHIARAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze per gli stessi rischi fermo restando che la polizza è operante indipendentemente dall'esistenza di altre.

Art. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata di anni **3** dalle ore 24.00 del **31/12/2011** con e scadenza alle ore 24.00 del **31/12/2014**; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla data del **31/12/2014** ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino a un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il pagamento del rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di anni 3, è comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente risolto, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 (novanta) giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del novantesimo giorno dopo la scadenza. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere del Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

Art. 5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

La Società conviene, anche per questi casi, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato al Broker il premio dovuto, quella dell'Ordinativo di Pagamento che conferisce tale ordine al Cassiere/Tesoriere del Contraente a condizione che, gli estremi dell'Ordinativo medesimo, vengano comunicati per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata, telex o posta certificata.

Art. 6 CALCOLO DEL PREMIO – REGOLAZIONI DEL PREMIO

Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di 637,500 chilometri, viene stabilito in Euro che rimarrà comunque acquisito, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base del chilometraggio definitivo complessivo al quale sarà applicato l'importo di Euro per ogni chilometro denunciato.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società il totale dei chilometri percorsi, per trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, nel corso del periodo di assicurazione desunto dalle apposite registrazioni.

A tale scopo, entro il 30 aprile di ogni anno ed a far data dal 30.04.2012 o entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente stessa, dell'apposita appendice correttamente emessa.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., la Società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza.

La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.Lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva, per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 8 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio, indicata all'atto della sottoscrizione del contratto, di rappresentarlo ai fini della presente polizza, ai sensi del D.Lgs n. 209/05 e s.m.i. .

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico e dichiara che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 12 (dodici per cento) sul premio imponibile.

Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che il Broker abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici come con la Delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

Art. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 FORO COMPETENTE - MEDIAZIONE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D. Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 15 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, il Contraente deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- dichiarazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio presso cui l'Assicurato presta servizio attestante che il sinistro è avvenuto in occasione di trasferta o in adempimento di servizio fuori dall'Ufficio;
- denuncia presentata dall'Assicurato alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti incendio od atti dolosi di terzi;
- relazione dell'Assicurato che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali terzi coinvolti, eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro;
- copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato.

Il Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

Art. 17 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Art. 18 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero.

Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado d'uso, fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell'automezzo danneggiato ovvero di risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso.

Art. 19 RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, a condizione che le riparazioni vengano eseguite da carrozzerie autorizzate dalla casa costruttrice. In mancanza la Società deve far eseguire le riparazioni da carrozzerie convenzionate o abitualmente usate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 20 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata a favore degli Assicurati dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa.

Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 21 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell'intestatario del documento attestante l'importo del danno (fattura/preventivo). Nel caso tale indicazione non corrispondesse con il nominativo dell'intestatario del libretto di circolazione, sarà facoltà della Società, prima di procedere al pagamento dell'indennizzo, chiedere la preventiva autorizzazione dell'intestatario.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia.

Art. 22 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Nei casi di anticipato recesso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Art. 23 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

Art. 24 REPORT SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30/06 e del 31/12 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri con le seguenti informazioni:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Art. 25 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'articolo 1914 del Codice Civile. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

GARANZIE PRESTATE

Art. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza, ad indennizzare i danni materiali e le perdite subiti dai veicoli (compresi gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi) utilizzati dai dipendenti del Contraente, dai direttori, dagli amministratori e dal personale in genere autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo o per il quale il Contraente sia obbligato a prestare la garanzia oggetto della presente polizza sostenendone i relativi oneri di proprietà dei suddetti o intestati ai relativi coniugi o ai conviventi more uxorio o altri familiari conviventi, in occasione di trasferte o, per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

L'assicurazione vale inoltre per il personale, in rapporto convenzionale, appartenente alle categorie per le quali, sulla base dei rispettivi accordi collettivi nazionali, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo dei danni subiti dal proprio veicolo in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico.

Rientrano in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
3. ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
4. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
5. eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
6. furto, scasso, tentativo di furto;
7. eventi naturali (trombe d'aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche);
8. rottura di cristalli.

Si precisa altresì che le garanzie indicate dal punto 4 al punto 6 saranno operanti a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture stipulate con altri Assicuratori per lo stesso rischio. L'assicurazione comprende inoltre le conseguenze d'imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

Art. 27 ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- se il mezzo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- quando il mezzo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate alla guida, riparazione e custodia del veicolo;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato;

- se il conducente non sia munito di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 28 VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che il dipendente o la persona autorizzata siano muniti di regolare patente a norma delle disposizioni di legge;
- b) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
- c) che le missioni stesse siano registrate dal Contraente e tenute costantemente aggiornate;
- d) che la denuncia del sinistro, contenga in allegato la fotocopia della patente di guida e dei dati identificativi dei mezzi di trasporto.

Art. 29 LIMITE DI INDENNIZZO

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di Euro **16.000,00 (sedicimila)** a Primo Rischio Assoluto per ogni veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Art. 30 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per i Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 31 BAGAGLI

In caso di sinistro con responsabilità del conducente del veicolo assicurato che determini la perdita totale o parziale del veicolo la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 4.000,00 per anno assicurativo i danni ai bagagli e loro contenuto a bordo del veicolo purché di proprietà del conducente e/o dei trasportati.

Sono comunque esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

La Società non sarà comunque tenuta ad indennizzare importo superiore a quello indicato all'art. 29 limite di indennizzo.

Art. 32 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E REIMMATRICOLAZIONE

In caso di sinistro che determini la perdita totale del veicolo o, in caso di furto, rapina della targa e suo danneggiamento a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa le spese di immatricolazione del veicolo fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro.

La Società non sarà comunque tenuta ad indennizzare importo superiore a quello indicato all'art. 29 limite di indennizzo.

Art. 33 TRASPORTO DEL VEICOLO DANNEGGIATO

La Società rimborserà, fino alla concorrenza della somma di Euro 500,00 per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza convenzionato o della Casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

La Società non sarà comunque tenuta ad indennizzare importo superiore a quello indicato all'art. 29 limite di indennizzo.

Art. 34 ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi, salvo non siano conseguenza di eventi altrimenti assicurati all'art. 26, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

Art. 35 RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali oppure a seguito di incidente da circolazione, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00.

La Società non sarà comunque tenuta ad indennizzare importo superiore a quello indicato all'art. 29 limite di indennizzo.

LA SOCIETA'

**IL
CONTRAENTE**

Data

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 Durata dell'assicurazione – proroga – disdetta
- Art. 6 Calcolo del premio – regolazione del premio
- Art. 8 Gestione della polizza
- Art. 13 Rinvio alle norme di legge
- Art. 16 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 22 Recesso in caso di sinistro
- Art. 19 Riparazioni in forma specifica

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il Sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

**IL
CONTRAENTE**
